



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1847**

Misure in materia di trattenute sindacali degli appartenenti alle forze di polizia di Stato

18/12/2022 - 04:54

# Indice

1. DDL S. 1847 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1847 .....	4

# **1. DDL S. 1847 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1847  
**XVIII Legislatura**

---

Misure in materia di trattenute sindacali degli appartenenti alle forze di polizia di Stato

---

Iter

**8 ottobre 2020:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1847**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Sergio Vaccaro](#) ( [M5S](#) ), [Fabrizio Trentacoste](#) ( [M5S](#) ), [Luisa Angrisani](#) ( [M5S](#) ), [Cristiano Anastasi](#) ( [M5S](#) ), [Emma Pavanelli](#) ( [M5S](#) ), [Silvana Giannuzzi](#) ( [M5S](#) ), [Gabriele Lanzi](#) ( [M5S](#) ), [Daniela Donno](#) ( [M5S](#) ), [Marco Croatti](#) ( [M5S](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 giugno 2020**; annunciato nella seduta n. 229 del 16 giugno 2020.

Classificazione TESEO

FORZE DI POLIZIA , TRATTENUTE , SINDACATI

Assegnazione

Assegnato alla [1<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente l'8 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 263 dell'8 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1847

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1847

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PUGLIA**, **VACCARO**, **TRENTACOSTE**, **ANGRISANI**, **ANASTASI**, **PAVANELLI**, **GIANNUZZI**, **LANZI**, **DONNO** e **CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2020

Misure in materia di trattenute sindacali degli appartenenti alle forze di polizia dello Stato

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a disciplinare le modalità di operatività della revoca della delega per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, disposta a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza, da parte del dipendente delle forze di polizia.

La finalità di codesto provvedimento legislativo è individuabile nell'esigenza di evitare arricchimenti ingiustificati da parte delle organizzazioni sindacali che altrimenti potrebbero beneficiare di contributi sindacali versati successivamente alla revoca legittima degli stessi, disposta entro i termini statuiti dalla legge.

La prassi che si è andata consolidando nel tempo, infatti, determina, in assenza di una normativa precipua, l'attribuzione ingiustificata della quota di contributi sindacali relativi alla parte di anno rimanente a quella nel corso del quale è stata disposta la revoca, determinando un ingiustificato spostamento patrimoniale a favore di siffatte organizzazioni *ex* articolo 2041 del codice civile.

Quest'ultima disposizione vieta gli spostamenti patrimoniali ingiustificati nell'ordinamento ed opera come norma generale residuale, disponendo l'obbligo per chi si è *sine causa* arricchito a indennizzare, nei limiti dell'arricchimento, l'impovertito della conseguente *deminutio patrimonii*.

La disposizione oggetto del presente disegno di legge determina una specifica attuazione del suddetto principio generale, statuendo *ex lege* una testuale ipotesi di divieto di spostamento patrimoniale ingiustificato.

Con l'articolo 1, infatti, si prevede che successivamente all'esercizio della revoca non sono più dovuti i contributi sindacali dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la revoca è esperita.

L'iscritto potrà esercitare la revoca fino alla scadenza del periodo di iscrizione al sindacato, ovvero entro il 31 dicembre.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 93 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « alla scadenza, ove non venga revocata dall'interessato »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« In caso di revoca, non è esigibile la quota parte dei contributi sindacali relativa al periodo che intercorre fra il primo giorno del mese successivo a quello in cui la revoca è esperita e il 31 dicembre del medesimo anno ».

